

COMANDO LEGIONE CARABINIERI "MARCHE"

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

Atto negoziale nr.

Codice Fiscale 80008270425

del

CONVENZIONE a seguito di procedura in economia per la fornitura di _____, da compensare, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche, con la cessione in permuta di nr.33 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, di proprietà dell'A.D.

L'anno duemilatredici addì _____ del mese di _____ nell'Ufficio del Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri "Marche"

PREMESSO CHE

- esiste la necessità di approvvigionare il sotto-notato materiale:

;

- con lettera nr. _____ in data del Comando _____

è stata autorizzata la permuta di cui trattasi;

- con verbale in data _____, redatto da apposita Commissione all'uopo nominata dal _____ è stata determinata la consistenza e stima del materiale da cedere di cui al citato allegato "A", per un valore complessivo pari a €. _____;

- il Comandante della Legione Carabinieri "Marche", con atto autorizzativo nr. _____ del _____, ha autorizzato l'perimento di una indagine di mercato in economia per la cessione del suddetto materiale;

- il prezzo complessivo, derivante dall'offerta formulata dalla Ditta rimasta aggiudicataria viene compensato, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche, con il materiale che l'A.D. intende permutare (vds verbale di equivalenza economica in allegato);

Volendosi ora addivenire alla stipulazione della relativa convenzione:

TRA

il Comando Legione Carabinieri "Marche", nella persona del _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, in qualità di Capo Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri "Marche",

E

la Ditta/Ente/Associazione/Privato _____, con sede in _____, via _____ nr. _____, codice fiscale _____ e partita I.V.A. n. _____, come risulta dal C.C.I.A.A. di _____ rilasciato in data _____, legalmente rappresentata dalla sig. _____, nato a _____, il _____, residente in _____, nr. _____, nella sua qualità di _____ della predetta ditta.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL NEGOZIO

La (Ditta/Ente/Associazione/Privato) _____, che nel seguito del presente atto sarà denominata semplicemente "Ditta", si impegna nella più ampia e valida forma legale, a totale suo rischio e spese, a fornire all'A.D.:

- _____ pari a €. _____;

- _____ pari a €. _____;

il cui valore è pari ad €. _____;

IVA al 21% €. _____;

per un importo complessivo pari ad €. _____;

Il Comando Legione Carabinieri "Marche", che nel seguito del presente atto sarà denominato "A.D.", si impegna a cedere in permuta alla Ditta, che a tal titolo accetta ed acquista, a totale compensazione del valore complessivo del materiale fornito dalla stessa la piena proprietà e disponibilità dei beni menzionati nell'allegato "A", nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, ai quali viene attribuito un valore complessivo di €. _____ ;

ARTICOLO 2

CONDIZIONI GENERALI

Oltre che dalle clausole contenute nel presente atto, le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, saranno regolate da:

- o Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, nr. 2440);
- o Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato (R.D. 25.11.1924, nr. 827);
- o dell'articolo 1552 e seguenti del Codice Civile;
- o del Codice di Ordinamento Militare (D.Lgs 15.03.2010 nr. 66);
- o del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare (D.Lgs 15.03.2010 nr. 90);
- o Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE (D.L. 12.04.2006. n. 163);
- o D.P.R. 5 ottobre 2010, nr.207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- o Regolamento recante disciplina delle attività in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.P.R. 15.11.2012, n. 236);

Tali norme per quanto non allegate, sono parte integrante a tutti gli effetti di legge dell'atto negoziale, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., approvato con R.D. 25.05.1924, n. 827.

ARTICOLO 3

TERMINI DI ADEMPIMENTO

La ditta si impegna, a propria cura e spese, a presentare a collaudo, entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione della presente convenzione, i materiali richiesti dall'A.D..

In caso di ritardi o di mancata esecuzione della fornitura nei termini previsti, la Ditta riconosce all'A.D. il diritto di applicare le penalità previste al successivo art. 10 del presente atto.

ARTICOLO 4

RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE AL COLLAUDO

Nel caso che la Commissione di collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo, fermo restando l'applicazione delle penalità previste, la Ditta dovrà:

- ripresentare al collaudo altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato entro un termine da concordare con l'Amministrazione. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo R.A.R. della decisione di rifiuto della Commissione di collaudo, non potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto in contratto per la presentazione al collaudo di quanto rifiutato;
- riproporre entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo R.A.R. della decisione di rifiuto della Commissione di Collaudo, quanto già collaudato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato avviato ai difetti

e/o avarie riscontrate.

ARTICOLO 5

GARANZIA

La ditta sarà responsabile nei confronti dell'amministrazione per qualsiasi difetto di conformità al momento della consegna dei beni/materiali (ex. art. 130, comma 1, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). La stessa si obbliga a garantire i materiali forniti, ai sensi dell'art.132, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di almeno due anni decorrenti dalla data di favorevole verifica o collaudo dei materiali (accettazione della fornitura).

ARTICOLO 6

CONSEGNA DEI MATERIALI ALLA DITTA

L'A.D. provvederà alla consegna dei mezzi in permuta solamente dopo aver ricevuto da parte della Ditta le attrezzature da officina e dopo avvenuto favorevole collaudo.

La Ditta dovrà provvedere al ritiro dei beni ceduti in permuta dall'Amministrazione, senza opporre obiezioni di sorta sulla qualità e sullo stato in cui si trovano, ubicati presso la Caserma _____, via _____, _____ entro 20 giorni solari a decorrere dalla data del favorevole collaudo dei materiali forniti dalla stessa.

La predetta consegna sarà fatta constatare mediante apposito verbale redatto da una Commissione nominata da questo Comando che dovrà riportare analiticamente tutto il materiale ceduto e dovrà essere sottoscritto dalle parti (per la Ditta firma per ricevuta).

La Ditta aggiudicataria provvederà a propria cura e spese a ritirare i materiali in permuta, nei giorni feriali, con il proprio personale nonché con idonei automezzi per il trasporto, sollevando da ogni responsabilità l'A.D..

La Ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni, che venissero provocati durante le operazioni connesse al ritiro, a persone e cose appartenenti all'Amministrazione Militare o a terzi. Non potrà essere avanzata pretesa di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. Eventuali danni provocati dalle operazioni di maneggio e trasporto del materiale dovranno essere risarciti dalla Ditta.

La Ditta, nel caso in cui intendesse chiedere l'immatricolazione dovrà inoltrare istanza al Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Patrimoniale del Comando Legione Carabinieri “Marche”, al fine di consentire l'invio dell'apposita segnalazione dei dati identificativi del veicolo (marca, modello, numero di telaio, etc.) al P.R.A. ed alla sede A.C.I., competenti per territorio. Pertanto, la Ditta in tale richiesta dovrà indicare chiaramente la provincia dove il mezzo dovrà essere immatricolato. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione Militare per la mancata immatricolazione dei mezzi da parte del P.R.A. e dell'A.C.I..

ARTICOLO 7

DIRITTI DI TERZI

La ditta assicura che, per l'esecuzione del presente contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.

A tal fine, fin d'ora, la ditta assume interamente ed esclusivamente sopra di sé qualunque responsabilità ed onere derivanti dalla eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, diritti di privativa, proprietà intellettuali, ecc., relative alle prestazioni fornite, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione della Difesa da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni